



COMUNE DI CALICE AL CORNOVIGLIO

Provincia della Spezia



DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 21 Del 12-11-2013

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2013

L'anno duemilatredecim il giorno dodici del mese di novembre alle ore 20:30, nella sala delle adunanze Consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in seduta Pubblica sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

BATTILANI ALBERTO	P	ANGELETTI MARCO	A
REMEDI ALDO	P	FRANCESCHINI STEFANO	P
SCAMPELLI MARIO	P	ROFFO RICCARDO	P
ROSSI ALESSANDRA	P	MAURAMATI VIVIANA	A
COIRO ELISA	P	CACCIAVILLANI ALESSANDRA	P
TOMA' RINALDO	P	BETTINOTTI ENZO	P
VERELLI ROBERTO	P		

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 2.

Presiede l'adunanza il Signor **BATTILANI ALBERTO** in qualità di **SINDACO**

Partecipa il Dottor **VALLER PAOLO** - **SEGRETARIO COMUNALE**

Con le funzioni di cui all'art. 97, comma 4, lettera a), D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267

IL SINDACO

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato

Visti i pareri allegati con la proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012;

DATO ATTO CHE l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

DATO ATTO che per effetto della nuova normativa introdotta dalla legge di stabilità per l'anno 2013, a decorrere dal corrente esercizio, sarà di competenza comunale, oltre all'intero gettito sulle abitazioni principali, anche l'intero gettito sui terreni agricoli e sulle aree edificabili, nonché l'intero gettito sulle altre unità immobiliari escluse le unità in categoria catastale D;

RICHIAMATI:

- **Il decreto legge 21 maggio 2013 n. 54** che, in attesa di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, sanciva la sospensione del versamento della prima rata per le seguenti categorie di immobili :
 - abitazione principale e relative pertinenze (escludendo dalla sospensione le abitazioni di tipo signorile, classificate nella categoria catastale A/1, le ville, classificate nella categoria catastale A/8, i castelli o i palazzi di pregio storico o artistico, classificati nella categoria catastale A/9);
 - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D. P. R. 24 luglio 1977, n. 616;
 - terreni agricoli e i fabbricati rurali di cui all'art. 13, commi 4, 5 e 8, del D. L. n. 201 del 2011, quindi anche i terreni agricoli non condotti direttamente da coltivatore o imprenditore agricolo
- **il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102** - Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici, convertito nella legge 124/2013 - che, tra l'altro, prevede:

Art. 1. (Abolizione della prima rata dell'IMU 2013 per gli immobili oggetto della sospensione disposta con decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54)

1. Per l'anno 2013 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011; n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa agli immobili di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85.

Art. 2. (Altre disposizioni in materia di IMU)

1. Per l'anno 2013 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

2. All'articolo 13 del predetto decreto-legge n. 201 del 2011 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 9-bis è sostituito dal seguente: "9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati."

b) al comma 10, sesto periodo, le parole "alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504" sono sostituite dalle seguenti: "agli alloggi regolarmente assegnati agli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616".

3. Alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo le parole: "sanitarie,", sono inserite le seguenti: "di ricerca scientifica.". La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal periodo di imposta 2014.

4. Ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, sono equiparate all'abitazione principale. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono equiparati all'abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008.

5. Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia.

RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- il disposto del comma 12 dell'art. 77 bis della legge 133/08 che recita: "... Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e spesa di parte corrente in misura tale che sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno...";

DATO ATTO che l'art. 8, comma 1 del D.L. 31 agosto 2013 n. 102 ha previsto che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, già prorogato al 30 settembre 2013, dall'art. 10, comma 4 -quater, lettera b), punto 1), del D.L. 35/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013 n. 64, è ulteriormente differito al 30 novembre 2013;

DATO ATTO inoltre che il comma 2, dell'art. 8 del D.L. 102/2013 stabilisce, in deroga a quanto previsto dall'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune, che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e deve recare l'indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

DATO altresì ATTO che l'art. 1, comma 380, lettera f della Legge 228/2012, ha disposto che è riservata allo Stato l'imposta dei **fabbricati di cat. D**, calcolata con l'aliquota del 7,6 per mille, mentre al Comune è riservata la differenza d'imposta calcolata applicando l'aliquota (3 per mille) risultante dalla differenza tra l'aliquota vigente deliberata da utilizzare per la rata in acconto (10,6 per mille) ed il 7,6 per mille riservata allo Stato. Per i fabbricati censiti in categoria D10 e rurali in quanto strumentali alla attività agricola, la rata di acconto è sospesa.

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di **modificare le aliquote del tributo come segue:**

- **aliquota di base 1,06 %**, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, (0,76% aumentata del 0,30%):
 - a) per le unità immobiliari non adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo e non locate.
Non vengono considerati "alloggi non locati" le unità immobiliari nelle quali risultano risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente parenti del soggetto passivo fino al secondo grado in linea retta o collaterale. A dette unità viene applicata l'aliquota del 0,76%
 - b) aree edificabili come definite dall'art. 2 comma 1, lett. B) del D.Lgs. 504/1992
- **aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze 0,4 % qualora non fosse introdotta da specifica norma di legge l'esclusione del pagamento della rata a saldo**
 - Tale aliquota viene applicata anche per il soggetto passivo che, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risulti assegnatario della casa coniugale destinata ad abitazione principale;
 - per le unità immobiliari di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 adibite ad abitazione principale a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non sia locata;

- Per le unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per le proprietà di A.R.T.E. (ex I.A.C.P.)
- L' aliquota prevista per fabbricati rurali ad uso abitazione principale dall' imprenditore agricolo, purchè non strumentali dell' attività agricola, **0,4%**, mentre per gli altri fabbricati ad uso abitativo, non strumentali, si applicherà l' aliquota base **1%**
- aliquota del **0,2 %** per le abitazioni principali oggetto di ordinanza di evacuazione o sgombero dell' autorità competente, fino alla revoca della stessa ;
- aliquota del **0,46%** per gli altri fabbricati oggetto di ordinanza di evacuazione o sgombero dell' autorità competente e fino alla revoca della stessa ;
- aliquota del **0,6%** :
 - a) per gli immobili locati ad uso abitazione principale con contratto stipulato ai sensi dell' accordo definito tra SUNIA – SICET – UNIAT – SAI – UNIONE INQUILINI E CONFEDILIZIA , UPPI, APPC, ANPE e depositato in comune. L' aliquota agevolata potrà essere applicata a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui il contratto viene registrato. La concessione è subordinata alla presentazione di apposita istanza con allegata copia del contratto di locazione e attestazione di congruità rilasciata dalla Commissione di Conciliazione individuata nel citato accordo territoriale ;
 - b) per le unità immobiliari di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale su ulteriori immobili destinati ad uso abitativo situati sul territorio comunale e che il beneficiario risieda anagraficamente e dimori abitualmente nell' immobile concesso in uso gratuito;
 - c) Per le unità immobiliari di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze , adibite ad abitazione principale del soggetto passivo,
- aliquota del **0,76 %** :
 - a) per gli immobili locati ed adibiti ad abitazione principale e dimora abituale del locatario;
 - b) per gli immobili concessi in comodato ed adibiti ad abitazione principale e dimora abituale di parenti del soggetto passivo fino al secondo grado in linea retta o collaterale, :
La suddetta aliquota sarà applicata a seguito di presentazione di apposita istanza da presentarsi all' ufficio tributi comunale con allegata copia contratto locazione o comodato

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell' art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile area Amm.vo – Contabile ;

Con voti favorevoli n. 08 e voti contrari n. 03 (Roffo, Bettinotti e Cacciavillani)

D E L I B E R A

- 1) **Di approvare le aliquote dell' imposta municipale propria per l' anno 2013**, di seguito elencate , nel rispetto dei limiti fissati dalla legge:
 - **aliquota di base 1,06 %** , di cui all' art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 , (0,76% aumentata del 0,30%) :

- per le unità immobiliari non adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo e non locatè. *Non vengono considerati "alloggi non locati" le unità immobiliari nelle quali risultano risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente parenti del soggetto passivo fino al secondo grado in linea retta o collaterale. A dette unità viene applicata l'aliquota del 0,76%*
 - aree edificabili come definite dall'art. 2 comma 1, lett. B) del D.Lgs. 504/1992
- **aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze 0,4 % qualora non fosse introdotta da specifica norma di legge l'esclusione del pagamento della rata a saldo:**
- Tale aliquota viene applicata anche per il soggetto passivo che, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risulti assegnatario della casa coniugale destinata ad abitazione principale;
 - per le unità immobiliari di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 adibite ad abitazione principale a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non sia locata;
 - Per le unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per le proprietà di A.R.T.E. (ex I.A.C.P.)
 - L' aliquota prevista per fabbricati rurali ad uso abitazione principale dall'imprenditore agricolo, purchè non strumentali dell'attività agricola, **0,4%**, mentre per gli altri fabbricati ad uso abitativo, non strumentali, si applicherà l'aliquota base 1%
- **aliquota del 0,2 % per le abitazioni principali colpite da ordinanza di evacuazione o sgombero dall'autorità competente e fino alla revoca della stessa, qualora non fosse introdotta da specifica norma di legge l'esclusione del pagamento della rata a saldo;**
- **aliquota del 0,46% per le abitazioni colpite da ordinanza di evacuazione o sgombero dall'autorità competente e fino alla revoca della stessa (se altri fabbricati),**
- **aliquota del 0,6% :**
- a) per gli immobili locati ad uso abitazione principale con contratto stipulato ai sensi dell'accordo definito tra SUNIA – SICET – UNIAT – SAI – UNIONE INQUILINI E CONFEDILIZIA , UPPI, APPC, ANPE e depositato in comune. L'aliquota agevolata potrà essere applicata a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui il contratto viene registrato. La concessione è subordinata alla presentazione di apposita istanza con allegata copia del contratto di locazione e attestazione di congruità rilasciata dalla Commissione di Conciliazione individuata nel citato accordo territoriale ;
 - b) per le unità immobiliari di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale su ulteriori immobili destinati ad uso abitativo situati sul territorio comunale e che il beneficiario risieda anagraficamente e dimori abitualmente nell'immobile concesso in uso gratuito;
 - c) Per le unità immobiliari di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze , adibite ad abitazione principale del soggetto passivo,
- **aliquota del 0,76 % :**
- a) per gli immobili locati ed adibiti ad abitazione principale e dimora abituale del locatario;
 - b) per gli immobili concessi in comodato ed adibiti ad abitazione principale e dimora abituale di parenti del soggetto passivo fino al secondo grado in linea retta o collaterale.
- La suddetta aliquota sarà applicata a seguito di presentazione di apposita istanza da presentarsi all'ufficio tributi comunale con allegata copia contratto locazione o comodato ;

- 2) Di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze esclusivamente per via telematica, attraverso il **portale del federalismo fiscale**;
- 3) Di pubblicare, ai sensi del comma 2, dell'art. 8 del D.L. 102/2013, in deroga a quanto previsto dall'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione, sul sito istituzionale dell'ente, che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 con indicazione della data di pubblicazione.
- 4) Di dichiarare il presente atto, con votazione separata unanime favorevole immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
BATTILANI ALBERTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
VALLER PAOLO

Della suesata deliberazione viene iniziata oggi la **pubblicazione all'Albo Pretorio** per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 della legge n.267/00.

Li, 13-11-2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
VALLER PAOLO

La presente deliberazione, affissa all'albo pretorio dal 13-11-2013, è divenuta **esecutiva il 24-11-2013**, ai sensi dell'art.134, della legge n.267/00.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
VALLER PAOLO